

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E DI BENEFICI
ECONOMICI ED ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.**

LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 – ART. 12.

**CAPO I
FINALITÀ**

ART. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal Regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

**CAPO II
PROCEDURE**

ART. 4

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze devono essere redatte indicativamente secondo i moduli allegati A), B), C) e D) al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.

3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 14 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

ART. 5

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente.

2. Il settore competente formula la proposta da sottoporre all'esame della Giunta Comunale, per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.

3. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta Comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.

4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

5. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento.

Indi richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al Responsabile del settore Finanze e rimette la pratica al Segretario Comunale per sottoporla all'esame della Giunta.

CAPO III SETTORI DI INTERVENTO

ART. 6

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) attività di carattere socio-sanitario e assistenziale;
- b) attività educative;
- c) attività per il tempo libero e folcloristiche;
- d) attività per la tutela di valori monumentali, storici, tradizionali;
- e) attività sportive;
- f) cultura ed informazione;
- g) sviluppo economico ed attività fieristiche;
- h) tutela dei valori ambientali;

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni del pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

CAPO IV SOGGETTI AMMESSI E CRITERI DI PRIORITÀ

ART. 7

1. Sono ammessi alle erogazioni di cui all'art. 1:

- a) gli enti, le associazioni e le cooperative con sede in Corbetta e operanti sul territorio comunale;
- b) i soggetti individuati nella precedente lettera a) che, pur non avendo sede nel Comune, svolgono in modo continuativo e comprovato attività o servizi a favore di cittadini di Corbetta;
- c) le persone fisiche residenti nel Comune o ricoverate in domicilio presso istituti, ospedali o luoghi equiparati, purché residenti in Corbetta al momento del ricovero.

ART. 8

1. Tra i soggetti di cui ai punti a) e b) dell'art. 7 si avrà particolare riguardo a quelli che svolgono attività finalizzate alla copertura di bisogni sociali primari delle persone.

Pertanto i criteri di priorità sono determinati in base alla natura del servizio svolto, secondo il seguente ordine:

- a) attività di carattere socio-sanitario e assistenziale;
- b) attività educative;
- c) attività sportive;
- d) attività culturali ed informative;
- e) attività di sviluppo economico e fieristica;
- f) attività ricreativa del tempo libero e folcloristiche;
- g) tutela di valori monumentali, storici e tradizionali.

CAPO V CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

ART. 9

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari del Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e la documentazione dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene, nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nell'istanza dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti complici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo di contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione.

L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco o dall'Assessore delegato ai Serv. Sociali nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per queste finalità.

Gli interventi urgenti vengono liquidati a mezzo Economo comunale, fino ad un importo massimo di €. 100.000.=.

3. I benefici economici a favore di persone fisiche sono subordinati all'accertamento da parte del competente ufficio comunale, dello stato di necessità o di indigenza tale da non soddisfare, con mezzi propri, ai bisogni essenziali quotidiani dell'interessato, e tenuto conto, altresì del reddito del nucleo familiare di appartenenza, e delle obbligazioni dei soggetti di cui all'art. 433 del codice civile.

4. Nei casi di accertata esistenza dello stato di necessità o di indigenza della persona interessata, residente nel Comune di Corbetta, titolare di beni di qualsiasi natura non strumentali o necessari alla propria esistenza, l'intervento comunale è subordinato alla cessione gratuita al Comune di detti beni a fronte dell'onere del Comune per il sostentamento dell'interessato per tutta la vita.

Nella richiesta di concessione di benefici economici o di altre forme di sostentamento, l'interessato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non possedere altri redditi o altri beni oltre a quelli dichiarati e documentati.

5. In presenza delle condizioni stabilite ai commi precedenti, il Comune procederà in rapporto alle proprie disponibilità finanziarie e tenuto conto delle necessità da soddisfare:

- a) alla erogazione di contributi “una tantum”;
- b) alla concessione di una sovvenzione mensile o periodica quantificata su indicazione dell’Assessore delegato, sentita l’assistente sociale, se esistente.

6. In presenza di più richieste che non possono essere integralmente soddisfatte, in rapporto alle entità delle risorse finanziarie disponibili per finalità assistenziali, sarà predisposta a cura del competente servizio comunale apposita graduatoria articolata sulla base dello stato di bisogno dei richiedenti.

7. È prevista la possibilità di riconoscere benefici economici a nuclei familiari, indipendentemente dalla situazione reddituale effettiva, per interventi a favore di handicappati e precisamente:

- a) minori, per l’inserimento in attività scolastiche pomeridiane e per trasporti;
- b) anziani ed inabili che non godono di assegni di accompagnamento e che necessitano di assistenza continua presso la propria abitazione;
- c) grandi invalidi di guerra e del lavoro (funzione trasferita ai comuni);
- d) tossicodipendenti e psichiatrici per i quali è richiesta una assistenza domiciliare continua, non sostenibile interamente dalle famiglie.

8. Gli interventi a favore di minori, anziani ed inabili con ricovero in istituto a carico del Comune sono previsti nei seguenti casi:

- a) minori affidati al Comune dal competente Tribunale dei minori;
- b) minori residenti per i quali le assistenti sociali decidono il ricovero in istituto;
- c) anziani ed inabili residenti soli e/o senza figli, per i quali non esistono familiari obbligati (art. 433 codice civile, fino al 3° grado);
- d) anziani ed inabili residenti con figli, coniuge o genitore per i quali è richiesto comunque l’impegno a versare al Comune l’intera retta dovuta.

Resta inteso che per gli interventi di cui ai punti c) e d) il Comune recupera l’intera pensione goduta da ricoverato.

9. Gli anziani e gli inabili o i loro familiari che intendono richiedere il contributo comunale per le loro spese di ricovero devono presentare anticipatamente la relativa istanza (allegato D). Il settore competente valuterà le richieste e procederà secondo quanto già precisato ai precedenti punti.

ART. 10

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni e le cooperative che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l’effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 6, primo comma, l’istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l’anno successivo a quello per il quale l’ente ha fruito del contributo del Comune, oltre al preventivo a programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente dell’Ente.

ART. 11

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni, le cooperative ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l’effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d’interesse diretto e comunque pertinente alla comunità locale, l’istanza di concessione di contributi straordinari deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell’epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L’istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell’ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d’intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa, nonché da copia delle eventuali e/o necessarie autorizzazioni di legge.

2. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

3. I contributi straordinari riguardano comunque iniziative non ripetitive o continuative, tenuto conto dell'importanza e rilevanza delle stesse, da valutarsi secondo i criteri di priorità di cui all'art. 5 e le modalità di cui al presente articolo.

4. I contributi straordinari vengono erogati al termine dell'iniziativa e revocati nel caso in cui non possa essere realizzata.

ART. 12

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni e iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 11, richiedono e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 10.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali anche l'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

ART. 13

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

3. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso. Per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VI
ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

ART. 14

1. Gli interventi di assistenza del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) all'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma (compresi gli Enti con sede al di fuori del territorio comunale);
- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzative di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

3. Qualora per la natura del servizio, per la tipologia dell'intervento, per la continuità e la sistematicità delle prestazioni erogate si ravvissasse l'opportunità di una specifica regolamentazione dei rapporti tra l'Amministrazione comunale e soggetti di cui ai punti a) e b), si demanderà la relativa disciplina ad apposite convenzioni.

CAPO VII
ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

ART. 15

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e di strutture di proprietà comunale e/o contributi straordinari.

4. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

ART. 16

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art.15, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

CAPO VIII SVILUPPO ECONOMICO

ART. 17

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
- e) a contributi annuali a favore dell'Associazione Pro-Loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative e delle attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale.

Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

CAPO IX ATTIVITÀ CULTURALI ED EDUCATIVE

ART. 18

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative formative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni, cooperative e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;

- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità educative, culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

2. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto l'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

ART. 19

1. Il Comune interviene a sostegno delle attività svolte degli enti gestori di scuole materne non statali con sede nel Comune, siano essi parrocchiali, privati o di altra natura giuridica, riconoscendo loro un importantissimo ruolo didattico-educativo a favore dei minori dai tre ai sei anni. Resta inteso che il Comune stipula con le predette scuole materne convenzioni di durata pluriennale, stabilendo criteri e modalità di erogazione dei contributi annuali.

2. È prevista la possibilità di riconoscere alle scuole materne non statali contributi "straordinari" documentati, riguardanti:

- interventi manutentivi straordinari sulle strutture e sugli impianti;
- acquisto arredi, attrezzature di cucina e didattica;
- organizzazione di iniziative culturali, di aggiornamento, di educazione permanente, didattiche.

CAPO X TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

ART. 20

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

ART. 21

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con i contributi erogati da altri enti a favore degli stessi soggetti. L'accertamento, operato dai competenti uffici dell'Amministrazione comunale, della fruizione di pluralità di contributi da parte dello stesso soggetto, costituirà criterio per la determinazione dell'importo dei contributi comunali.

ART. 22

1. Alla assegnazione ed alla erogazione di benefici economici, di qualsiasi natura, prestati da disposizioni di leggi in vigore, si provvederà secondo i criteri e le modalità stabilite nelle disposizioni medesime e, in mancanza, secondo le norme stabilite nel presente Regolamento.

CAPO XI
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23

1. Gli enti, le associazioni, i comitati, le cooperative e i soggetti pubblici in genere, in sede di richiesta di contributo ordinario o straordinario devono attestare, sotto la responsabilità del legale rappresentante, la rilevanza o meno ai fini fiscali, al fine dell'applicazione o meno della trattenuta fiscale del 4%, così come previsto dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.

ART. 24

1. L'intervento comunale nella direzione degli obiettivi disciplinati dal presente Regolamento resta subordinato al disfacimento prioritario dei servizi pubblici essenziali a norma dell'art. 54, 5° e 7° comma, della legge n. 142 dell'8.6.1990.

ART. 25

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.